



LEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962).

## **Regolamentazione del rilascio dei passaporti.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 luglio 1962:*

### **Art. 1.**

I passaporti sono rilasciati ai cittadini sammarinesi dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri congiuntamente. I passaporti sammarinesi potranno essere rilasciati anche agli apolidi, che siano nati in territorio sammarinese o che abbiano effettiva ininterrotta residenza sul territorio della Repubblica da almeno 30 anni, dalla Ecc.ma Reggenza e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, alle stesse condizioni previste per i cittadini sammarinesi e di cui al successivo articolo.

### **Art. 2.**

Chiunque voglia ottenere il passaporto deve farne richiesta alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su apposito modulo munito di marca da bollo da L. 100 unendo i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza sammarinese o attestato di apolidia;
- b) certificato di nascita di data non anteriore a due mesi;
- c) stato di famiglia di data non anteriore a due mesi per i cittadini residenti a San Marino e in Italia o dichiarazione giurata resa all'Ufficiale di Stato Civile o ai Rappresentanti consolari della Repubblica da parte del Capo-famiglia sulla composizione del nucleo familiare per i residenti in altri Stati;
- d) certificato del Casellario Giudiziario su carta legale da L. 150, di data non anteriore a due mesi, rilasciato dal Tribunale Commissariale, per i nati in Repubblica, dal Tribunale italiano competente per territorio o dal Casellario Centrale italiano per i nati all'estero;
- e) due fotografie formato centimetri 6 x 9, a capo scoperto, prese di fronte, su fondo chiaro, su carta non lucida, di cui una autenticata dall'Ufficiale di Stato Civile o da un notaio.

Per i residenti in Italia o in altri Stati l'autenticazione delle fotografie potrà essere effettuata dalle Rappresentanze consolari, dall'autorità di polizia, dal Sindaco o da un notaio;

f) eventuale atto di affidamento, su carta da bollo da L. 100, dei figli o dei minori sotto tutela che rimangono in patria;

g) certificato dei carichi pendenti, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Tribunale Commissariale per i residenti in Repubblica; per i residenti in Italia o in altri Stati il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale, dalla Pretura o da altra Autorità competente per territorio. Sui certificati rilasciati dalle Autorità estere non verrà applicata tassa di bollo.

Nelle domande gli interessati dovranno indicare lo Stato o gli Stati per cui si chiede il rilascio del passaporto.

### **Art. 3.**

Il passaporto non può essere rilasciato:

- 1) a chi risulta colpito da mandato di cattura o da mandato di comparizione per giudizio penale in corso per misfatto punibile con la reclusione non inferiore ad un anno;
- 2) a chi, abbandonando persone per legge affidate alle sue cure, non provveda ad affidarle convenientemente ad altri;
- 3) al coniuge a cui l'altro coniuge abbia fatto opposizione per giusti motivi;
- 4) ai minorenni senza il consenso dell'esercente la patria potestà o la tutela;
- 5) agli interdetti a norma della legge 27 aprile 1914, n. 27;
- 6) alle persone che risultano soggette ad essere respinte dai Paesi di destinazione.

Solo in casi eccezionali l'Ecc.ma Reggenza, udito il parere del Commissario della Legge, è autorizzata a rilasciare il passaporto in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo.

### **Art. 4.**

Il passaporto può essere rilasciato ai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Per i cittadini di età inferiore ai 21 anni, esclusi i minori emancipati, per ottenere il passaporto occorre il consenso del genitore o del tutore steso su foglio bollato da L. 100, vistato dall'Ufficiale di Stato Civile o dalle Autorità di cui al comma e) dell'art. 2.

L'atto di assenso verrà rilasciato:

- a) per il minore orfano, dal Cancelliere del Tribunale che produrrà il verbale del Consiglio di famiglia in copia autenticata da lui medesimo;
- b) per il minore riconosciuto figlio naturale, dal genitore che ebbe a riconoscerlo, con visto dell'Ufficiale di Stato Civile;
- c) per il minore figlio di genitori ignoti, dal Commissario della Legge.

Nella eventualità che il coniuge, legalmente separato o separato di fatto, non si trovi in grado di presentare l'atto di assenso che può essere richiesto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per ottenere il passaporto, dovrà produrre il nulla osta del Commissario della Legge.

#### **Art. 5.**

I minori degli anni 16 possono essere iscritti nel passaporto del genitore o del tutore o di altro congiunto che abbia i requisiti per ottenere il passaporto. La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

L'interdetto o l'inabilitato possono essere iscritti, rispettivamente, nel passaporto del tutore o del curatore.

Il titolare del passaporto nel quale sono incluse persone di famiglia o a lui affidate può servirsene senza di esse; le persone incluse non possono farne uso senza il titolare.

#### **Art. 6.**

Il passaporto viene rilasciato per uno o più Stati e può essere valido, a richiesta del titolare, per uno o più Stati in esso non ancora elencati.

#### **Art. 7.**

La validità del passaporto è di anni due decorrenti dalla data del rilascio.

I passaporti scaduti da non più di sei mesi possono essere rinnovati anche dai Rappresentanti consolari della Repubblica accreditati presso gli Stati Esteri e all'uopo autorizzati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Il rinnovo non può essere concesso quando il richiedente non si trovi più nelle condizioni volute dalla presente legge.

Dopo sei anni dovrà provvedersi alla sostituzione del passaporto. In questa circostanza il titolare è tenuto a riprodurre tutti i documenti di cui all'art. 2.

#### **Art. 8.**

I passaporti rilasciati in conformità della presente legge sono soggetti alle seguenti tasse che verranno riscosse mediante la applicazione di marche da bollo sui passaporti medesimi;

a) tassa di rilascio o di sostituzione del passaporto L. 1.500;

b) tassa di rinnovo L. 1.000. Per coloro che si recano all'estero per motivi di lavoro, in possesso di regolare contratto di lavoro, i passaporti vengono rilasciati gratuitamente.

I documenti richiesti per la concessione del passaporto agli emigrati di cui al precedente comma saranno rilasciati su carta libera dietro attestazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

#### **Art. 9.**

Quando risulti che il titolare di un passaporto non si trovi più nelle condizioni richieste dalla presente legge dovrà procedersi al ritiro del passaporto anche se non scaduto.

#### **Art. 10.**

Potranno essere rilasciati passaporti collettivi a comitive che si rechino all'estero:

- per partecipazione a congressi, fiere, esposizioni, feste, cerimonie tradizionali, pellegrinaggi, competizioni sportive, manifestazioni artistiche e teatrali;
- per riunioni culturali e scientifiche;
- per viaggi di istruzione;
- per gite turistiche organizzate.

Per ottenere il passaporto collettivo il capo comitiva deve presentare domanda alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su carta legale da L. 100, unendo il proprio passaporto.

Nella domanda devono essere indicate le generalità dei partecipanti con a fianco di ciascuno gli estremi di un valido documento di identità munito di fotografia, in possesso degli interessati. Dovrà essere indicata altresì la data della partenza e quella del rientro.

La tassa per il rilascio dei passaporti collettivi è di L. 3.000 e verrà riscossa con le modalità indicate nell'art. 8, primo comma, della presente legge.

La validità dei passaporti collettivi è limitata alla durata della gita all'estero.

#### **Art. 11.**

Tutti i passaporti rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti alla loro scadenza o comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1963.

I Rappresentanti consolari della Repubblica accreditati presso gli Stati esteri cureranno che i passaporti di vecchio tipo, presentati dagli interessati per il rinnovo, vengano trasmessi tempestivamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per la sostituzione, unitamente alla domanda degli interessati, ed a due fotografie che abbiano le caratteristiche di cui alla lettera e) del precedente art. 2, da loro vidimate, nonché dell'ammontare della tassa fissa di L. 1.500.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri provvederà d'ufficio ad acquistare agli atti i documenti idonei a dimostrare che il richiedente si trova nelle condizioni ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I Rappresentanti consolari della Repubblica non effettueranno rinnovi di passaporti di vecchio modello se non in casi eccezionali giustificati soltanto dall'urgente rientro in patria degli interessati, limitandone la validità al periodo necessario per il rientro stesso.

#### **Art. 12.**

La presente legge, che abroga tutte le precedenti norme con essa in contrasto, entrerà in vigore il 2 ottobre 1962.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 1962 (1661 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Francesco Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti